



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del reg.	Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TARI PER L'INTRODUZIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021
Del 15.07.2021	

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **QUINDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:08** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	Lugini	Gianpaolo	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Arcangeli	Federica	X	
	Tozzi	Gasperina	X	
	Di Natale	Simone	X	
	Cimei	Chiara	X	
	Frani*	Paolo		X
	Callipo	Salvatore	X	
	D'Antonio***	Domenico		X
	De Luca	Rosa	X	
	Marcangeli**	Loreto Alessandro		X
	Di Natale	Ilaria	X	

* (Il Consigliere Paolo Frani ha giustificato preventivamente la propria assenza con comunicazione trasmessa via e-mail in data 14.07.2021).

** (Il Consigliere Loreto Alessandro Marcangeli ha giustificato preventivamente la propria assenza con comunicazione trasmessa via e-mail in data 15.07.2021).

*** Alle ore 18:12 entra in aula il Consigliere Domenica D'Antonio.

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)

In carica: n. 12

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESIEDE l'assemblea la Sig.ra Chiara Cimei, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cerasoli
- La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Consigliere Gianpaolo Lugini che provvede alla relativa illustrazione.

Seguono i seguenti interventi.

Il Sindaco Avv. Velia Nazzarro sottolinea l'importanza di un lavoro attento e meticoloso che ha permesso di incrementare il livello di sostegno economico nei confronti delle attività in difficoltà per la pandemia. Ne ringrazia il vicesindaco e gli organi burocratici.

Il Consigliere Domenico D'Antonio dichiara di condividere la proposta di deliberazione per la previsione del sostegno economico all'utenza finale. Invita ad una costante attenzione ai costi facilmente comprimibili per incrementare il sostegno economico delle attività in difficoltà.

Il Consigliere Gianpaolo Lugini evidenzia che si è inteso provvedere al sostegno economico delle imprese in difficoltà, evitando di disporre insignificanti previsioni di contributi per le utenze domestiche. Aggiunge che per le famiglie in difficoltà si provvederà con altro progetto e precisamente con l'assegnazione delle risorse previste per i buoni spesa, ora estendibili anche alla copertura delle spese di locazione e delle utenze, tra cui la TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato;

Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Contrari: 0

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TARI PER L'INTRODUZIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021"**

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:


Astenuti: 0
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Contrari: 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Integrazione regolamento TARI per l'introduzione di agevolazioni alle utenze non domestiche anno 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 23 del 30.06.2014 adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visto l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 99 del 30.06.2021 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione di tariffe e regolamenti TARI al 31 luglio 2021;

Dato atto che, ad oggi, pur non ancora ufficializzata la misura delle ulteriori agevolazioni riconducibili esclusivamente alle utenze non domestiche assegnate a ciascun ente dall'art. 6 del D.L. n. 73-2021 è possibile fare riferimento agli importi contenuti nel riparto divulgato da ANCI IFEL in base al quale al nostro Ente dovrebbe essere assegnato un contributo di € 75.293,00, come riproporzionato rispetto alle assegnazioni del 2020;

Visto lo schema del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione giunta n. 63 del 03.06.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati pari ad € 171.476,07 di cui € 99.107,00 relativi alla perdita TARI massima consentita nel 2020 utilizzabile nel 2021 prioritariamente per queste esigenze;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad integrare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune al fine di disciplinare le agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale;

Vista la Deliberazione adottata in data odierna con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano Finanziario 2021" e il relativo impianto tariffario;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"*;

Verificato che detta facoltà è già contenuta nell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 e consente all'Organo consiliare di introdurre riduzioni non connesse alla produzione dei rifiuti, consentendone quindi uno scopo sociale, purché il minor gettito non sia ripartito sulle altre utenze del servizio rifiuti;

Considerato che il perdurare del contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente Locale, quale soggetto più vicino al cittadino, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi;

Ritenuto, in analogia alla scorsa annualità, di introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito espasti, nella modalità di concessione di un contributo finalizzato a consentire un più agevole pagamento del tributo in una fase caratterizzata da crisi di liquidità;

Rilevato che per individuare le utenze non domestiche meritevoli di sostegno si fa riferimento agli interventi governativi che ne hanno imposto la chiusura o comunque restrizioni nell'attività e che pertanto hanno determinato una riduzione della produzione di rifiuti mentre per quelle non soggette ad alcun tipo di limitazione nell'attività esercitata vengono individuati specifici requisiti reddituali;

Precisare che il contributo alle utenze non domestiche sarà determinato come segue:

- per le utenze costrette alla chiusura o comunque a restrizioni nell'attività esercitata imposte da interventi governativi l'agevolazione è determinata nella misura del 50% degli importi complessivamente dovuti nell'anno;
- alle utenze che, pur in assenza di dirette disposizioni restrittive, possano attestare una riduzione del fatturato del 1° semestre 2021 rispetto al 1° semestre 2019 non inferiore al 30% è concessa un'agevolazione pari al 40% dell'imposta complessivamente dovuta nell'anno entro il limite massimo di € 1.500,00;
- alle utenze che, pur in assenza di dirette disposizioni restrittive, possano attestare una riduzione del fatturato del 1° semestre 2021 rispetto al 1° semestre 2019 non inferiore al 20% è concessa un'agevolazione pari al 20% dell'imposta complessivamente dovuta nell'anno entro il limite massimo di € 750,00;

Precisare altresì che le citate agevolazioni non sono cumulabili tra loro;

Richiamata la nota IFEL del 16 giugno 2021 (Agevolazioni TARI per utenze non domestiche) che interpreta le sopra richiamate norme nel senso che possono essere concesse agevolazioni TARI:

- per tutte le utenze con utilizzo della quota residua del c.d. Fondone 2020;
- per le utenze non domestiche con utilizzo delle risorse ex art. 6 del dl 73/2021;
- per le utenze domestiche con utilizzo dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare" ex art. 73 del dl 73/2021;

Dato atto che non appare possibile inquadrare le agevolazioni alle utenze non domestiche maggiormente colpite dall'attuale emergenza nell'ambito delle riduzioni tipiche, espressamente previste o prevedibili nello specifico regolamento in quanto pur essendo incontestabile una minore produzione dei rifiuti è altrettanto vero che di fatto la circostanza non influisce sull'ammontare complessivo dei costi sostenuti, inclusi quelli variabili;

Verificato che le agevolazioni sopra indicate possono essere quantificate nella misura massima di € 140.000,00 e che il finanziamento è assicurato attraverso l'utilizzazione delle risorse assegnate dall'art. 106 del D.L. n. 34-2020, come integrate con le risorse di cui all'art.

39, comma 1, del D.L. n. 104-2020 e le ulteriori risorse assegnate dall'art. 6 del D.L. n. 73-2021 in parte già contabilizzate alla Missione 14, Programma 2, titolo I, macroaggregato 4 "trasferimenti";

Dato altresì atto che l'agevolazione oggetto del presente provvedimento, pur riconosciuta nella forma del contributo, costituisce un'ipotesi di "riduzione atipica" nell'accezione assunta dalla disciplina disposta dall'art.1, comma 660, della Legge n. 147/2013 non essendo riconducibile alle ipotesi tipiche di cui al comma 659 del citato articolo 1;

Atteso che le agevolazioni che si intende concedere avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi socio-economici insorti durante l'attuale contesto epidemico e tuttora perduranti;

Precisato pertanto che la disciplina di cui al presente provvedimento concernente le predette agevolazioni costituisce integrazione provvisoria, perché limitata all'anno 2021, del vigente regolamento Tari, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 30.06.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997;

Vista la legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 15-ter "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n.7, prot.n. 5039 del 08.07.2021;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono approvate e confermate

Integrare per il solo anno 2021 il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 23 del 30.06.2014 adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.; regolamento disponendo le seguenti misure:

- le agevolazioni per le utenze non domestiche saranno riconosciute nella forma di contributo da erogare entro 5 giorni dal pagamento di ogni singola rata, a parziale e proporzionale rimborso;
- l'istanza per la concessione del contributo deve essere presentata inderogabilmente entro il 31.10.2021;
- si decade dal beneficio della predetta agevolazione nell'ipotesi di mancato versamento dell'imposta dovuta entro il termine del 28.02.2022, proporzionalmente alla quota di imposta non versata.

Dato atto e precisato che il contributo da riconoscere alle utenze non domestiche per sostenere il pagamento delle bollette TARI 2021 è determinato come segue:

- per le utenze costrette alla chiusura o comunque a restrizioni nell'attività esercitata imposte da interventi governativi l'agevolazione è determinata nella misura del 50% degli importi complessivamente dovuti nell'anno;
- alle utenze che, pur in assenza di dirette disposizioni restrittive, possano attestare una riduzione del fatturato del 1° semestre 2021 rispetto al 1° semestre 2019 non inferiore al 30% è concessa un'agevolazione pari al 40% dell'imposta complessivamente dovuta nell'anno entro il limite massimo di € 1.500,00;
- alle utenze che, pur in assenza di dirette disposizioni restrittive, possano attestare una riduzione del fatturato del 1° semestre 2021 rispetto al 1° semestre 2019 non inferiore al 20% è concessa un'agevolazione pari al 20% dell'imposta complessivamente dovuta nell'anno entro il limite massimo di € 750,00.

Dato altresì atto e precisato che:

- le agevolazioni previste non sono cumulabili;
- le agevolazioni da concedere a norma del presente provvedimento avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi socio-economici connessi al perdurare del contesto epidemico;
- la presente disciplina concernente le predette agevolazioni costituisce integrazione provvisoria, limitata al solo anno 2021, del vigente regolamento Tari, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 30.06.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997.

Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Demandare al Responsabile dei Servizi finanziari l'adozione di ogni ulteriore adempimento in esecuzione del presente atto.

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00, al fine di consentire una tempestiva adozione degli atti conseguenti.

Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: sig.ra Chiara Cimei

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 23/09/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 23/09/2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

.....